

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 469

del 10-3-2021

O G G E T T O

Sede farmaceutica n. 28 del Comune di Vicenza: Trasferimento dei locali della “Farmacia Sant’Andrea s.r.l.” da via Pizzocaro n. 67 ai nuovi locali ubicati in via Giovanni Battista Quadri n. 150.

Proponente: UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 585

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con richiesta datata 09.02.2021, acquisita al prot. n. 0015296 del 10.02.2021, la dottoressa Francesca Carraro, unico socio della società titolare della sede farmaceutica n. 28 del Comune di Vicenza, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dei locali ad uso farmacia da via Pizzocaro n. 67 ai nuovi locali ubicati in via Giovanni Battista Quadri n. 150.

Con Deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 1194 del 05.09.2018, la suddetta società è stata autorizzata all’esercizio della farmacia in oggetto nell’attuale sede.

La normativa di riferimento che regola il trasferimento dei locali di farmacia continua ad essere prevista dall’art. 1 della Legge del 02.04.1968 n. 475, come sostituita dall’art. 1 della Legge 08.11.1991 n. 362, che dispone: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.

Al riguardo si rileva che l’art. 11 della Legge del 24.06.2012 n. 27 di conversione del D.L. del 24.01.2012 n. 1 “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, pur novellando la Legge 475/68 e s.m.i., non modifica l’articolo 1 commi 4,5,6 in tema di trasferimento dei locali di farmacia.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell’ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione e che la collocazione prescelta rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi già esistenti in zona, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale con nota prot n. 16091 del 12.02.2021 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della succitata Legge 362/91, al Comune di Vicenza di pubblicare la richiesta di trasferimento in oggetto per 15 giorni consecutivi all’albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare per lo stesso periodo all’albo on line dell’Azienda ULSS 8 Berica.

La richiesta è stata pubblicata all’albo comunale dal 17.02.2021 al 04.03.2021 con numero di registro 537.

In data 16.02.2021 è stato richiesto al Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica- di effettuare il sopralluogo per l’accertamento dell’idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare il trasferimento dei locali della sede n. 28 del Comune di Vicenza, di cui è titolare la società "Farmacia Sant'Andrea s.r.l." (P.IVA 04157800246), ai nuovi locali ubicati in via Giovanni Battista Quadri n. 150, a decorrere dal 16.03.2021;
2. di prendere atto che l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole del sopralluogo che verrà effettuato dal Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene e Sanità Pubblica, per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario e della ispezione prevista dalla normativa vigente da parte della Commissione di cui all'art. 16 della Legge Regionale 78/80 per la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei locali, degli arredi e delle dotazioni obbligatorie;
3. di trasmettere l'atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Vicenza e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
4. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
